

Spett.le
**Procura della Repubblica
di ROMA**

Oggetto: mancata applicazione del D.lgs. n.75/98 e della Legge Regionale Sardegna n.20/2013 articolo 1 comma 4 segnalazione di danno erariale, abuso e omissione di atti di ufficio.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____, che indica per le comunicazioni la pec _____ espone quanto segue.

Ritenuto che la mancata attuazione del disposto del D.lgs. n.75/98 e del D.P.C.M. 7 giugno 2001 sia illegale e causi danno grave all'economia locale ed a tutti i residenti in Sardegna, tra cui l'esponente, sia in termini d'impossibilità di fruire di potenziali posti di lavoro, sia di mancata fruizione dei costi agevolati dell'energia elettrica e dei prodotti di prima necessità, sia di danni erariali ed integri gravissima omissione di atti di ufficio, sia da parte dei responsabili degli enti preposti alla sua attuazione, che da parte di chi avrebbe l'obbligo di vigilanza e controllo sull'attuazione del D.lgs. n.75/1998 e sull'applicazione della normativa dell'Unione Europea nella specifica materia doganale;

valutato che le notizie ripetutamente diffuse sulla stampa da organi regionali ed anche sul sito della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna, anche in data 18.12.2014, non siano aderenti al dettato normativo vigente ed integrino la diffusione di notizie non corrispondenti alla realtà;

considerato che appare oltretutto poco chiaro il fatto che l'Agenzia delle Entrate si sia pronunciata pubblicamente in materia doganale invece di competenza dell'Agenzia delle Dogane e che le stesse Amministrazioni delle Dogane omettano qualsiasi vigilanza d'istituto sull'applicazione del Decreto Legislativo n.75/98 e del D.P.C.M. Del 7 giugno 2001;

valutato che nel documento succitato tutt'ora riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate della Sardegna appare una dichiarazione della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nella quale si afferma testualmente: "In particolare, non risulta alcuna normativa nazionale o regionale

che abbia dato concreta attuazione all'art. 12 dello Statuto Regionale e all'art. 3 del D.Lgs n. 75/1998, in materia di punti franchi doganali. Inoltre, né la Sardegna né parti del suo territorio sono inclusi tra le zone che l'art. 7 del D.P.R. n.633/72 dichiara "extraterritoriali", ai fini dell'Iva, in conformità all'art. 6 della direttiva 2006/112/CE che, in quanto norma comunitaria di rango superiore a quelle nazionali, su tale materia, non concede possibilità di deroga agli Stati membri";

preso atto del fatto che tali dichiarazioni sembrerebbero colpevolmente ed erroneamente escludere la validità e l'applicabilità di disposizioni nazionali cogenti ed inerenti l'avvenuta istituzione delle zone franche della Sardegna e/o ne affermerebbero inspiegabilmente l'inapplicabilità, per presunto ed asserito contrasto con la normativa dell'Unione Europea: in particolare, della Legge Costituzionale n.3 del 1948 "Statuto Sardo" art. 12, nonché della Legge dello Stato n.75/98 e, implicitamente, anche delle Leggi regionali n.ri 22 del 1953 art. 2, 10 del 2008 art. 1 lett.d), n.20/2013 art. 1, nonché del D.P.C.M. del 7 giugno 2001 pubblicato nella G.U. della Repubblica il 31 luglio 2001, n. 176 e del Testo Unico Doganale D.P.R. n.43/73 art. 2;

considerato che invece l'Agenzia delle Dogane, con altra nota inviata all'avv. Francesco Scifo segretario del Movimento Zona Franca Lista Maria Rosaria Randaccio del 05.03.2014 Prot. n.2114/RU, confermava l'avvenuta istituzione della zona franca di Cagliari ma precisava: "...allo stato attuale per cause indipendenti dal nostro operato, la zona franca di Cagliari, pur essendo stata istituita con le norme citate in oggetto (n.d.r. D.lgs. n.75/98 e D.P.C.M. Del 7 giugno 2001 art. 10) non è operativa";

considerato che risulta inspiegabile quali siano "le cause indipendenti dal nostro operato" che impediscono all'amministrazione delle Dogane, all'Agenzia delle Entrate al Prefetto di Cagliari, ed alla Regione Sardegna, l'applicazione di una legge dello Stato cogente come il D.lgs. n.75/98, nonostante il fatto che, in base all'art. 117 della Costituzione, le materie relative a rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni e il commercio con l'estero, siano di legislazione concorrente e, pertanto, la potestà regolamentare spetta pacificamente dal 2001 alle regioni compresa la Regione Sardegna;

che tutti tali fatti sono contraddittori e testimoniano l'esistenza di una situazione illegale di diffusa mancata applicazione di leggi dello Stato cogenti che sarebbe opportuno fosse verificata dall'Autorità Giudiziaria;

che l'art.10 dello Statuto Sardo, come modificato dalla Legge di Stabilità n.147/2013 art. 1 comma 514, prevede: "L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente: «Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle»;

che la normativa italiana succitata è conforme alle disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamenti CE n.2913/92, n.2454/93, Regolamento UE n.953/13), contrariamente invece a quanto asserito pubblicamente dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale, riferendosi anche ad un presunto inesistente articolo 3 del D.lgs. n.75/98 che ha invece un solo articolo;

che contrariamente agli assunti delle Autorità suesposte la Legge Regionale Sardegna n.20 del 2013 prevede espressamente, all'art. 1 comma 4, l'intervento obbligatorio del Prefetto in caso di inerzia delle autorità preposte nell'attuazione del D.lgs.n.75/98;

che nel settembre 2013 migliaia di richieste scritte individuali di attuazione della zona franca venivano inviate alla Regione Sardegna Assessorato alla Programmazione da cittadini personalmente e da oltre 300 Comuni dell'Isola, formulate ai sensi dell'art. 800 del Regolamento doganale di attuazione del Codice Doganale CE n.2454/93 e, tutt'ora, ivi giacenti;

che malgrado la nota del segretario del Movimento Sardegna Zona Franca avv. Francesco Scifo, protocollata dalla Prefettura il 6 maggio 2014, che richiedeva l'intervento del Prefetto ai sensi della Legge Regionale Sardegna n.20/2013 art. 1 comma 4, unitamente al Consigliere Modesto Fenu ed al presidente del Movimento Sardegna zona Franca dott.ssa Maria Rosaria Randaccio, non venivano adottati dalle Autorità preposte i provvedimenti attuativi previsti dalla legge;

che in data 10 giugno 2014 si svolgeva un incontro presso la Prefettura di Cagliari, cui partecipavano i suddetti, nel quale il Prefetto di Cagliari convocava tutte le Autorità preposte,

mettendole a conoscenza della mancata attuazione della legge italiana D.lgs. n.75/1998 e della ulteriore normativa di attuazione inapplicata;

che sono passati molti mesi dalla data suddetta, ben oltre i termini della Legge n.241/1990 (90 giorni massimo) senza che siano stati adottati dall'Autorità preposta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge per rendere operative le zone franche della Sardegna e dalle altre Autorità dello Stato convocate in data 10 giugno 2014 presso la Prefettura di Cagliari;

che tale inerzia delle pubbliche autorità amministrative, oltre ad avere carattere omissivo, determina un danno erariale per lo Stato in termini di mancati introiti erariali e un pregiudizio sociale ed anche per lo scrivente gravissimo in termini di potenzialità occupazionali, per l'impossibilità di fruire del relativo regime doganale agevolato, previsto dal D.lgs. n. 75/98 e dai regolamenti dell'Unione Europea per le zone franche;

che il perdurare di una situazione d'incertezza sui motivi di tale inerzia delle Autorità evidenzia una gravissima omissione di atti di ufficio e abuso di ufficio, nonché di mancata applicazione delle leggi vigenti;

che in data 29 dicembre 2014 veniva presentato un esposto analogo alla Procura della Repubblica di Cagliari dal Segretario del Movimento Sardegna Zona franca per denunciare questi fatti omissivi ed illegali tutt'ora in fase d'indagine;

che con la presente denuncia si intende appoggiare la denuncia già presentata a livello locale e chiedere anche l'intervento dell'Autorità Giudiziaria competente sulle amministrazioni centrali inadempienti all'applicazione delle leggi citate e alla vigilanza in materia doganale;

Tutto ciò premesso, per chiarezza espositiva, si richiamano di seguito brevemente le norme applicabili alla fattispecie di cui si parla.

Innanzitutto, è opportuno citare l'art. 1 della Legge Doganale n.1424 del 1940, quest'ultimo afferma che sono considerati fuori dalla linea doganale: "...i punti ed i depositi franchi". Nella vigenza di tale normativa, nel 1948, veniva inserito nello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna l'art. 12 che prevedeva testualmente, al secondo comma: "saranno istituiti dei punti franchi".

Di seguito, la Legge Regionale Sardegna n.22 del 1953 prevede all'art. 2 che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio, di concerto con l'Assessore alle Finanze, siano favorite le iniziative che si propongano l'istituzione di punti franchi, di magazzini generali e simili. Ovviamente tali istituti possono essere concepiti solo come aree poste fuori dalla linea doganale, data la norma della legge doganale succitata allora vigente e non mutata sul punto, ed atteso il carattere costituzionale dello Statuto che così prevedeva per i punti franchi.

Ciò evidenziato, si rileva che nel 1998, con il D.lgs. n.75 art.1, veniva finalmente data attuazione, dallo Stato Italiano, all'art.12 dello Statuto succitato e vi si prevedeva: “sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai Regolamenti CEE n.2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili”.

Successivamente, veniva adottato un D.P.C.M. il 7 giugno 2001, pubblicato nella G.U. del 31 luglio 2001, n.176 (ulteriori disposizioni per la zona franca di Cagliari), che prevede precisi termini, obblighi ed oneri, in capo a tutti gli enti e organi ivi indicati come competenti: ovvero l'Autorità Portuale di Cagliari, la Società cons. per az. Zona franca di Cagliari creata appositamente, le Dogane, l'Assessore all'Industria, la Giunta Regionale (art.12).

Seguivano, sempre in tema di zone franche della Sardegna, le Leggi regionali Sardegna n.10 del 2008 art. 1 lett. d) e la Legge n.20 del 2 agosto 2013 e le delibere di Giunta Regionale n.8/2 del 7 febbraio 2013, la n.9/7 del 12 febbraio 2013 e la n.39/30 del 26 settembre 2013. Tuttavia, inspiegabilmente, nessuna delle zone franche, pur previste cogentemente dalle leggi dello Stato Italiano, prima tra tutte la Legge costituzionale n.3 del 1948 (Statuto Autonomo della Regione Sardegna) art. 12 e il D.lgs. n.75/1998 art. 1, veniva, a quanto consta allo scrivente, mai resa operativa, con grave danno erariale e pregiudizio gravissimo dell'intera economia dell'Isola e dell'Italia.

In data 2 agosto 2013 veniva approvata, a maggioranza assoluta e unanime dei componenti del Consiglio Regionale, la Legge regionale Sardegna n. 20, ritenuta del tutto conforme alla Costituzione dal Governo Italiano, che esplicitamente dichiarava di non impugnarla nel termine di legge.

Questa legge è rubricata: “Norme urgenti per l'attuazione ed il funzionamento delle zone franche istituite nella Regione autonoma della Sardegna” e prevede, all’art. 1 comma 4, che i poteri sostitutivi, in caso di inerzia rispetto alle presenti disposizioni, sono esercitati dal Prefetto della Provincia di Cagliari sentiti i prefetti delle province sarde interessate.

Nelle more, in data 9 ottobre 2013, veniva anche approvato il Nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea, con il Regolamento n.953/2013 la cui applicazione, in tema di zone franche, è però prevista dal 1° giugno 2016, come riportato nell’art. 288 paragrafo 1; pertanto, attualmente, risulta ancora vigente per le zone franche il Regolamento Ce n.2913/92 e relative norme di attuazione richiamate nel D.lgs. n.75/98.

Per completezza è da citare anche l’art. 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 158 TCE) che prevede in tema di coesione economica, sociale e territoriale proprio la possibilità di adottare misure idonee a ridurre il divario tra livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite e insulari.

Nonostante tutto questo apparato normativo in vigore nessuna delle Autorità preposte si attivava effettivamente per applicare le leggi dello Stato e dell’Unione suddette ed, anzi, il comunicato dell’Agenzia delle Entrate succitato apparso in data 18.12.2014 e tutta l'azione successiva delle suddette amministrazioni regionali e nazionali appare del tutto fuorviante e non corrispondente alla realtà normativa vigente;

Tutto ciò premesso

preso atto dell’avvenuta scadenza dei termini perentori fissati dalla Legge Regionale n.20 art. 1 commi 1, 3 e 4, stabiliti per decidere la perimetrazione delle zone franche e l’estensione del relativo regime doganale a tutta l’isola in base alle richieste delle popolazioni ed alle delibere attuative della Giunta regionale vigenti sopraindicate e mai impugnate dal alcuno;

valutati i poteri commissariali assegnati al Prefetto della Provincia di Cagliari dalla stessa norma;

valutata l’inerzia perdurante da parte di tutte le amministrazioni nazionali e regionali competenti per l’applicazione del Decreto Legislativo n.75/98 e che si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nella Prefettura di Cagliari, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate, Regione Autonoma della Sardegna in Persona del suo presidente pro tempore e negli

Assessorati indicati nel D.P.C.M. del 7 giugno 2001

SI DENUNCIA

la mancata applicazione del suddetto disposto normativo regionale, nazionale, dell'Unione Europea relativo alle leggi:

- Legge Costituzionale n.3 del 1948 Statuto Sardo artt. 12 e 10,
- D.lgs. n.75/98,
- D.P.C.M. del 7 giugno 2001

e si CHIEDE

che l'Autorità Giudiziaria voglia accertare i motivi della mancata applicazione delle suddette normative e del mancato funzionamento e della mancata attuazione delle zone franche istituite in Sardegna con il D.lgs. n.75/1998 e l'eventuale dispersione e/o utilizzo inappropriato di denaro pubblico eventualmente in corso e verificatosi dall'anno 2001 alla data odierna; voglia, altresì, verificare l'eventuale sussistenza d'ipotesi di reato ravvisabili nel comportamento di tutti i soggetti pubblici o privati coinvolti che, nonostante le istanze di privati e movimenti, le richieste di intervento e azione, gli esposti formulati, ed il ricorso collettivo al TAR Sardegna presentato nel Procedimento n.91/2013 anche dal Movimento Artigiani e Commercianti liberi Sardegna, sono rimaste inerti o, comunque, non hanno dato corso all'applicazione della suddetta normativa vigente, causando grave danno all'economia ed all'erario.

Ci si riserva la costituzione di parte civile e si chiede di essere avvisati in caso di archiviazione, si rimane a disposizione per ogni eventuale integrazione e/o comunicazione.

Data _____

Firma
